

**Tribunale di Treviso**

**Sezione feriale**

R.G. N. 13/2018

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. Alessandro Bagnoli,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal signor Renato Pellegrini, ai sensi degli artt. 104 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Villorba (Tv), via Perer, 40;
- il ricorrente è in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
  - a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
  - b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
  - c) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia e residenza), precisandosi che l'art. 9 comma 2 non si applica laddove richiede l'attestazione di fattibilità del piano, in quanto la procedura di liquidazione non prevede la presentazione di un piano da parte del debitore;
- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012,
  - l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
  - nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:



- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- ritenuto che il proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma 5);

- ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- poiché il ricorrente riferisce:

- di essere pensionato e di percepire la retribuzione di € 890,00 netti mensili;
- di essere sposato con Pasqualin Nadia, anch'essa sovraindebitata e di avere una figlia minore di 14 anni, Nicole, che vive con i genitori nella casa di proprietà di questi ultimi;
- che la moglie è attualmente impiegata presso una casa di riposto e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.500,00;

visto l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione può essere stabilito in € 800,00, al netto delle imposte;

- si provvede alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare; rilevato, infine, che dagli atti non risulta che l'organismo di composizione della crisi abbia dato notizia dell'istanza all'agente di riscossione ed agli uffici fiscali competenti (cfr. art. 14ter comma 4



L. 3/2012);

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Renato Pellegrini,  
nomina liquidatore il dott. Lorenzo Giorgio, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28  
L. Fall. Il liquidatore e i suoi coadiutori sono tenuti a rendere le dichiarazioni previste dalla L.  
54/2018 (si rimanda in proposito alla circolare del Tribunale di Milano 18/6/2018 reperibile sulla  
rivista on line Il Fallimentarista);

invita l'OCC (qualora non vi abbia già provveduto) a dare notizia dell'istanza all'agente di  
riscossione ed agli uffici fiscali competenti (cfr. art. 14ter comma 4 L. 3/2012);

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non  
possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati  
diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa  
anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere  
quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di  
Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili e beni mobili registrati, ordina la trascrizione del  
presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti  
parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il ricorrente e la sua famiglia ad utilizzare la casa  
di abitazione fino a quando il liquidatore la porrà in vendita;

esclude dalla liquidazione i redditi ed altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 800,00 mensili  
al netto delle eventuali imposte.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura  
del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14  
quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo  
mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 9.8.2018



Il Giudice  
dott. Alessandro Bagnoli

